

Decreto n. 74.24
Prot. n. 4261

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria;
- Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena emanato con D.R n. 146 del 15 aprile 2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18 maggio 2021;
- Visto il Piano Strategico 2022-2024 dell’Ateneo e in particolare l’Obiettivo 5 recante “Sviluppo della Terza Missione in chiave locale, nazionale e internazionale (compreso l’orientamento)”;
- Considerata la necessità dello sviluppo di una politica di qualità della didattica attraverso la massima attenzione all’orientamento e al tutorato degli studenti;
- Visto il Regolamento Generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini curriculari e non curriculari emanato con Decreto Rettorale n. 142.19 Prot. n. 10798 del 2 maggio 2019;
- Ritenuto opportuno apportare modifiche al suddetto Regolamento, e contestualmente al relativo Allegato A (schema di convenzione), al fine di aggiornare la normativa di riferimento, esplicitare le modalità di riconoscimento orario ai fini del tirocinio curriculare e definire maggiormente i ruoli dei tutor aziendale e universitario;
- Acquisito il parere favorevole del Delegato del rettore ai Tirocinii e alla collocazione lavorativa;
- Viste le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 31 gennaio 2024;

DECRETA

l’emanazione del “Regolamento Generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini curriculari e non curriculari” nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto. Il presente Regolamento sostituisce integralmente quello emanato con D.R. n. 142.19 (prot. n. 10798) del 2 maggio 2019, è pubblicato all’Albo on line e nel sito web dell’Ateneo ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Siena, 7 febbraio 2024

IL RETTORE
(f.to prof. Tomaso Montanari)*

La compilatrice: dott.ssa Francesca Bianchi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull’accessibilità. Il documento originale è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI CURRICULARI E NON CURRICULARI

Sommario

- Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 – Tirocinio curriculare
- Art. 3 – Riconoscimento di attività professionalizzanti ai fini del tirocinio curriculare
- Art. 4 – Tirocinio non curriculare
- Art. 5 – Tirocini curricolari e non curricolari all'estero
- Art. 6 – Soggetto ospitante i tirocini
- Art. 7 – Tutor aziendale
- Art. 8 – Tutor universitario
- Art. 9 – Incompatibilità
- Art. 10 – Gestione tecnico amministrativa dei tirocini
- Art. 11 – Norme finali e rinvii
- Art. 12 – Entrata in vigore

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento dei tirocini attivati dall'Ateneo, nel rispetto delle leggi statali e regionali in materia, nonché del suo Statuto.
2. Ai sensi della normativa applicabile, per tirocinio si intende un periodo di orientamento e di formazione svolto in un contesto lavorativo e volto all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, senza costituzione di un rapporto di lavoro. Possono essere attivati i tirocini curricolari e i tirocini extracurricolari (o "non curricolari"). I tirocini curricolari sono rivolti ai giovani frequentanti un percorso di istruzione o formazione e finalizzati ad integrare l'apprendimento con un'esperienza di lavoro. I tirocini non curricolari sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani tramite un periodo di formazione in un ambiente produttivo e, quindi, con la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
3. L'Ateneo promuove i tirocini curricolari come forma di alternanza tra l'università e il mondo del lavoro, al fine di offrire una formazione in un ambiente produttivo e una conoscenza diretta dei contesti lavorativi. I tirocini curricolari sono destinati agli studenti immatricolati ai corsi di studio triennali, magistrali e *post lauream* (cd. terzo livello) dell'Ateneo e sono parte del loro percorso formativo. I tirocini curricolari danno diritto ai crediti formativi universitari (CFU) previsti dal pertinente ordinamento didattico. La durata nominale in ore di un CFU è pari a 25.
4. L'Ateneo promuove i tirocini non curricolari al fine di intraprendere una prima esperienza di accompagnamento lavorativo e di orientare le scelte professionali future e l'occupabilità. I tirocini non curricolari sono destinati a laureati, laureati magistrali o *ex* studenti in possesso di un titolo *post lauream*, che abbiano conseguito il titolo di studio presso l'Ateneo da non più di 24 mesi.

Art. 2 - Tirocinio curriculare

1. Il tirocinio curriculare è parte del percorso formativo degli studenti dell'Ateneo. Gli studenti immatricolati ai corsi di studio triennali devono svolgere un tirocinio di 150 ore, pari a 6 CFU, o, se previsto dal pertinente ordinamento didattico, di altra durata oraria e per i corrispondenti CFU. Gli studenti immatricolati ai corsi di studio magistrali devono svolgere un tirocinio di 75 ore, pari a 3 CFU. Gli studenti immatricolati ai corsi di studio *post lauream* devono svolgere un tirocinio della durata prevista dal pertinente ordinamento didattico. Il tirocinio non dà luogo alla creazione di un rapporto di lavoro e ad alcuna forma di retribuzione, né è sostitutivo di manodopera aziendale.
2. Il tirocinio curriculare è avviato sulla base di un progetto formativo, che ne espliciti gli obiettivi formativi, le principali attività e gli aspetti organizzativi. Le attività previste dal progetto formativo

devono essere caratterizzanti in termini di coerenza con gli obiettivi del corso di studio al quale è iscritto il tirocinante. Il tirocinio curriculare può essere tematicamente collegato alla tesi di laurea e/o alla prova finale.

3. La durata del tirocinio curriculare non può essere superiore a 12 mesi e deve concludersi prima del conseguimento del titolo di studio.

4. Il tirocinio curriculare può essere svolto presso enti pubblici o aziende private. I soggetti ospitanti sono indicati nell'elenco delle convenzioni disponibile sul sito *web* di Ateneo. Qualora uno studente intenda svolgere il tirocinio curriculare presso un ente pubblico o un'azienda privata non convenzionata, può promuoverne la stipula effettuando una segnalazione all'ufficio competente. Il delegato del rettore competente sulla materia valuta la proposta e, se del caso, propone al rettore la stipula della convenzione.

5. Il tirocinio curriculare può essere svolto anche presso strutture interne all'Ateneo ("tirocinio interno"). La proposta è formulata da uno o più docenti di ruolo della struttura presso la quale avviare il tirocinio interno ed è rivolta al Direttore del dipartimento, che si esprime sull'attivazione sentito il delegato del rettore competente sulla materia. Il relativo progetto formativo deve indicare:

- La struttura di svolgimento del tirocinio interno;
- Le attività da svolgere e gli obiettivi professionalizzanti da raggiungere;
- I docenti disponibili a svolgere la funzione di tutor universitario, nei termini previsti dall'art. 7, comma 4, e dell'art. 8, comma 4, del presente Regolamento;
- L'impegno orario del tirocinio, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 3 – Riconoscimento di attività professionalizzanti ai fini del tirocinio curriculare

1. Le attività professionalizzanti svolte al di fuori del tirocinio possono essere riconosciute ai fini del raggiungimento del monte orario previsto per il tirocinio curriculare, se ne è accertata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio. Il riconoscimento consiste nel computo delle ore impiegate nello svolgimento delle attività professionalizzanti fino al massimo della durata oraria prevista dal tirocinio.

2. Qualora intenda chiedere il riconoscimento orario di un'attività professionalizzante, lo studente è tenuto a chiedere l'autorizzazione preventiva al coordinatore del corso di studio interessato, il quale, valutati i contenuti delle attività da svolgere e la coerenza con gli obiettivi del corso di studi, si esprime nel merito. Se l'attività è autorizzata, il coordinatore del corso di laurea al contempo designa il tutor universitario.

3. Le attività il cui svolgimento può essere oggetto di riconoscimento orario ai fini del tirocinio curriculare consistono in:

- a) attività di sostegno e affiancamento didattico a favore degli studenti con disabilità e/o disturbi specifici dell'apprendimento;
- b) attività lavorative svolte in regime di detenzione carceraria;
- c) partecipazione in qualità di rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo di rilevanza statutaria, nei termini indicati da apposita Commissione nominata dal rettore;
- d) attività e laboratori di didattica innovativa;
- e) collaborazioni studentesche e attività di tutorato;
- f) attività di scavo;
- g) volontariato nazionale o internazionale, con particolare riguardo alle migrazioni, all'inclusione, alla diffusione della cultura italiana nel mondo e alla valorizzazione dei contatti con altre lingue e culture;
- h) servizio civile;
- i) attività lavorative e professionalizzanti.

4. Non può essere riconosciuto l'impegno l'orario relativo al conseguimento di certificazioni linguistiche o di svolgimento di test di abilità linguistica, nonché per la frequenza di corsi e lettorati erogati dall'Ateneo, da altre università, italiane o straniere, o da agenzie formative riconosciute.

Art. 4 - Tirocinio non curriculare

1. Il tirocinio non curriculare è avviato sulla base di un progetto formativo, definito in accordo tra l'Ateneo e il soggetto ospitante, che ne espliciti le competenze e le capacità da acquisire. Le attività previste devono essere coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio concluso dallo studente.
2. I requisiti di attivazione dei tirocini non curricolari, la durata, i limiti e i restanti aspetti di disciplina sono stabiliti dalla normativa regionale applicabile in ragione del luogo di svolgimento. In ogni caso, la durata dei tirocini non curricolari non può essere inferiore a 2 mesi e superiore a 12 mesi, salvo specifiche riserve a determinate categorie di tirocinanti.
3. Il tirocinio non curricolare è soggetto all'erogazione obbligatoria di un contributo da parte del soggetto ospitante, che varia a seconda della normativa regionale applicabile. Il tirocinio non curricolare non dà diritto alla creazione di un rapporto di lavoro.

Art. 5 - Tirocini curriculari e non curriculari all'estero

1. L'Ateneo promuove lo svolgimento all'estero dei tirocini curriculari e non curriculari.
2. In ossequio al principio di territorialità, i presupposti, i requisiti e ogni altro aspetto relativo all'attivazione dei tirocini da svolgere all'estero sono disciplinati dalla normativa dello Stato ospitante. Il presente regolamento si applica altresì ai tirocini da svolgere all'estero, nella misura in cui sia compatibile con la normativa dello Stato ospitante. In ogni caso, la durata dei tirocini curriculari e non curriculari all'estero deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 3, comma 5, e dall'art. 5, comma 2, del presente regolamento.
3. L'Ateneo si riserva di non attivare i tirocini da svolgere all'estero qualora l'applicazione della normativa dello Stato ospitante:
 - a) ne pregiudichi la natura di forma di alternanza università-lavoro;
 - b) ne comprometta il fine di realizzare l'accompagnamento e l'orientamento al lavoro;
 - c) riduca le tutele a favore del tirocinante;comporti la manleva del soggetto ospitante dai doveri assicurativi.

Art. 6 - Soggetto ospitante i tirocini

1. I rapporti tra l'Ateneo e i soggetti ospitanti i tirocini curriculari sono regolati da apposite convenzioni, promosse da studenti e docenti dell'Ateneo e stipulate dal Rettore su proposta del suo delegato competente sulla materia per la durata minima di 3 anni. Le convenzioni sono rinnovabili su richiesta di ciascuna delle parti, da formulare entro 3 mesi dalla scadenza. Lo schema di convenzione in uso all'Ateneo è riprodotto nell'allegato A al presente regolamento. Qualora non sia possibile farvi ricorso, si può procedere alla stipula del testo proposto dal soggetto ospitante, purché il suo contenuto sia almeno equivalente sul piano delle tutele del tirocinante e degli obblighi posti in carico al soggetto ospitante il tirocinio curriculare.
2. Le convenzioni per l'attivazione di tirocini non curricolari sono stipulate sulla base degli schemi previsti dalle normative nazionali e regionali in materia.
3. Il soggetto ospitante può accogliere tirocinanti nei limiti numerici previsti dalla normativa vigente e fino a scadenza della convenzione. La sede di svolgimento del tirocinio deve essere attribuibile al soggetto ospitante, il quale ne è responsabile ai fini dell'applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Laddove il soggetto ospitante possieda più sedi operative, il numero dei tirocinanti è proporzionale al numero dei dipendenti a tempo indeterminato presenti in ciascuna sede operativa.

Art. 7 - Tutor aziendale

1. Il tutor aziendale è il responsabile dell'inserimento e dell'affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per l'intera durata del tirocinio presso il soggetto ospitante.
2. Il tutor aziendale:
 - a) garantisce la sua presenza durante le ore di svolgimento del tirocinio;

- b) favorisce l'inserimento del tirocinante;
- c) promuove l'acquisizione delle competenze secondo quanto previsto dal progetto formativo;
- d) cura la stesura e l'aggiornamento della documentazione relativa al tirocinio, con particolare riguardo al registro delle presenze;
- e) redige il questionario di valutazione finale del tirocinio;
- f) non può affiancare contemporaneamente più di tre tirocinanti;
- g) tiene regolari contatti con il tutor universitario, al fine di monitorare il tirocinio e di attuare le eventuali e necessarie azioni congiunte.

3. Il tutor aziendale è assunto a tempo indeterminato presso il soggetto ospitante ed è individuato fra i dipendenti in possesso di adeguata professionalità, capacità ed esperienza. In assenza di dipendenti a tempo indeterminato, la funzione di tutor aziendale può essere svolta da una persona operante stabilmente all'interno della struttura e dotata di idonea professionalità. In nessun caso il tutor aziendale può essere individuato tra figure professionali con cui il soggetto ospitante abbia instaurato rapporti di lavoro occasionali e/o temporanei.

4. Nel caso di tirocinio interno all'Ateneo, la funzione di tutor aziendale è svolta dal tutor universitario.

Art. 8 - Tutor universitario

1. Il tutor universitario è il responsabile delle attività didattico-organizzative collegate al tirocinio o alle attività professionalizzanti di cui all'art. 4.

2. Il tutor universitario:

- a) coordina l'organizzazione ed il programma del percorso del tirocinante, anche nell'ambito delle attività professionalizzanti di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- b) monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del tirocinante e del soggetto ospitante;
- c) tiene regolari contatti con il tutor aziendale, al fine di monitorare il tirocinio e di attuare le eventuali e necessarie azioni congiunte;
- d) acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta e agli esiti della stessa.

3. Il tutor universitario è individuato dal coordinatore del corso di laurea fra i docenti di ruolo del corso di studio di appartenenza dello studente. In caso di collegamento tra tirocinio curriculare e tesi di laurea e/o prova finale, il docente relatore può essere individuato come tutor universitario. Il tutor universitario può essere individuato fra i docenti di ruolo afferenti ad un altro corso di studio in ragione della specifica competenza nell'ambito di svolgimento del tirocinio.

4. Nel caso di tirocinio interno all'Ateneo, il tutor universitario è anche il tutor aziendale, e in tale duplice veste è il responsabile di ogni aspetto relativo allo svolgimento del tirocinio.

Art. 9 - Incompatibilità

1. Non è ammesso lo svolgimento di alcun tirocinio presso sedi professionali di appartenenza di conviventi, parenti o affini del tirocinante fino al quarto grado del tirocinante.

Art. 10 - Gestione tecnico amministrativa dei tirocini

1. La gestione tecnico-amministrativa dei singoli tirocini e dei riconoscimenti delle attività professionalizzati è curata dall'ufficio competente, secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle procedure stabilite dall'Ateneo, a tal fine avvalendosi anche di applicativi informatici di supporto.

2. L'ufficio competente cura la stipula delle convenzioni e ne monitora la durata, al fine di procedere ad eventuale rinnovo. Nel caso di tirocini interni, provvede a istruirne l'attivazione, secondo quanto previsto dal presente regolamento. Provvede altresì alla comunicazione istituzionale sui tirocini, elaborando e aggiornando la pagina dedicata ai tirocini presente sul sito *web* di Ateneo.

Art. 11 - Norme finali e rinvii

1. L'Ateneo accoglie le richieste di convenzionamento che ritiene coerenti con quanto previsto dal presente regolamento e si riserva il diritto di rescindere le convenzioni in caso venga a conoscenza di atti o fatti che inficino la congruità, integrità o correttezza del comportamento del soggetto ospitante. L'Ateneo si riserva altresì il diritto di non rinnovare le convenzioni nella cui vigenza non sia stato avviato alcun tirocinio.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di tirocini. In materia di formazione e sicurezza sui luoghi di lavoro si rinvia alla specifica normativa vigente e al regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Allegato A (schema di convenzione)

CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICOLARI E NON CURRICOLARI TRA

L'Università per Stranieri di Siena, Codice Fiscale 80007610522, con sede legale a Siena, Piazza Carlo Rosselli 27/28, d'ora in poi denominata «soggetto promotore», rappresentata dal Rettore, Professor Tomaso Montanari, nato a Firenze il 15/10/1971 ivi domiciliato per la carica, legale rappresentante dell'Università per Stranieri di Siena,

E

[Nome del Soggetto ospitante] (settore di attività: [Codice Ateco previsto]) d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", Partita Iva [...], con sede legale in [...], email [...], tel. [...], nella persona di [...], nat a [...] il [...], in qualità di legale rappresentante, nel prosieguo indicato anche singolarmente come la "Parte" ed unitariamente come le "Parti"

PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi la normativa nazionale (art. 18, c. 1 lett. a), della L. 196/1997) prevede che l'Università possa promuovere tirocini di formazione ed orientamento;
- Vista la normativa di riferimento, di cui alla Legge Regionale della Regione Toscana n. 15 del 16 aprile 2018 e l'Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento";
- che in assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione l'art. 18 della L. n. 196/1997 e il relativo Regolamento di attuazione, compatibilmente disposto all'art. 11, c. 1, della L. n. 148/2011 (v. art. 11, c. 2, L. n. 148/2011);
- che in materia trova applicazione il Regolamento Generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini curriculari e non curriculari, emanato con Decreto Rettorale n. ...;
- che l'Università promuove e attua per i propri studenti i tirocini curriculari ai sensi della normativa nazionale e della normativa regionale locale, laddove prevista, con riferimento ai tirocini attivati in altre regioni;
- che il soggetto ospitante intende attivare tirocini curriculari e non curriculari;
- che l'Università, quale soggetto promotore, mira a promuovere la "qualità" dei tirocini curriculari e non curriculari;
- che il soggetto ospitante dichiara di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- che il soggetto ospitante dichiara di essere in regola con la normativa di cui alla Legge 12 marzo 1990, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori" i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:
 - a) il soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza art. 37 D. Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

- b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D. Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;
- c) il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza art. 37 D. Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;
- che le Parti intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte in materia di "tirocini di qualità".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. Nel rispetto della normativa di cui in premessa [nome del soggetto ospitante] si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e orientamento su proposta dell'Università per Stranieri di Siena ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196/1997.
2. Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.
3. Gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio sono indicati nei Progetti Formativi.
4. Per ciascun tirocinante inserito presso l'ente ospitante, il soggetto promotore e il soggetto ospitante predispongono un Progetto Formativo e di orientamento – in cui sarà specificato se trattasi di tirocinio curricolare o non curricolare – contenente:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi dei rispettivi tutor;
 - c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza in azienda;
 - d) le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile;
 - f) eventuali rimborsi offerti al tirocinante dal soggetto ospitante, come da successivo art. 5 della presente convenzione:
 - a. facoltativi in caso di tirocini curricolari;
 - b. obbligatori (ai sensi della disciplina regionale toscana vigente) in caso di tirocini non curricolari svolti nella Regione Toscana;
 - c. conformemente alla disciplina regionale locale, laddove prevista, in caso di tirocini svolti in diverso ambito regionale.
5. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di cui in premessa, la durata del tirocinio è definita all'interno di ciascun Progetto Formativo e di orientamento.

Art. 2 – Durata della Convenzione

La presente convenzione ha durata minima di tre anni a partire dalla data della stipula, salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di due mesi. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

Art. 3 – Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore è tenuto a osservare quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, in considerazione delle procedure e delle caratteristiche specifiche di questo ente promotore:

- a) comunica l'attivazione del tirocinio, allegando la convenzione e il Progetto Formativo, al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio.

b) si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione e di ciascun Progetto Formativo e di orientamento.

c) provvede direttamente ad assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, avendo il soggetto promotore universitario già assolto nei confronti di tutti propri studenti e neo-laureati come previsto dalla vigente normativa in materia di assicurazione (v. art. 3 del D.M. n.142/98 e art. 2, c. 1 bis, del D.P.R. 156/99). La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda ma rientranti nel Progetto Formativo.

Art. 4 - Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, si impegna a:

a) rispettare e far rispettare il Progetto Formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti;
b) garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore ed in particolare:

che gli spazi deputati allo svolgimento del/dei tirocinio/tirocini ed i relativi impianti ad esso/essi funzionali sono rispondenti alle normative sopra citate;

che le specifiche strumentazioni o macchinari eventualmente utilizzati durante il/i tirocinio/tirocini sono anch'essi rispondenti alle normative vigenti e che il personale preposto al loro utilizzo sia adeguatamente istruito al riguardo;

che ha provveduto ad organizzare un adeguato sistema di gestione delle emergenze, e che le relative procedure sono messe a conoscenza del personale;

c) in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio segnalare l'evento agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore, entro i tempi previsti dalla normativa vigente;

d) consentire al tutor del soggetto promotore (tutor universitario) di contattare il tirocinante e il tutor del soggetto ospitante (tutor aziendale) per verificare l'andamento del tirocinio;

e) segnalare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;

f) assicurare al tirocinante parità di trattamento con lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti. Inoltre in caso di attivazione di tirocini di formazione e di orientamento non curricolari;

g) inviare la comunicazione obbligatoria prevista dall'art. 1, c. 1180 della legge n. 296 del 27/12/2006 – Legge finanziaria 2007 (Adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro) e successive note di indirizzo, che stabilisce che “rientrano nell'obbligo di comunicazione obbligatoria da parte del datore di lavoro i tirocini di orientamento dei laureati”.

2. Il soggetto ospitante è consapevole e dà atto che:

a) il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;

b) il tirocinio non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo;

c) il tirocinio non è utilizzato per sostituire la manodopera aziendale, il personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, i contratti a termine nei periodi di picco delle attività, il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie, né è utilizzato per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione o per sostituire forme di prestazione professionale;

d) il tirocinante non è utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso. Inoltre, in caso di attivazione di tirocini di formazione e di orientamento non curricolari in ambito regionale, è consapevole e dà atto che:

- non può realizzare più di un tirocinio con lo stesso tirocinante;

- il tirocinante può svolgere il tirocinio una sola volta per ciascun profilo;

- può attivare un numero di tirocini in misura proporzionale alle dimensioni dell'azienda ospitante, ed in particolare:

- in caso di tirocini di formazione e orientamento curricolari si fa riferimento alla vigente normativa nazionale ed in particolare a quanto disposto dall'art. 1, c. 3, del D.M. 142/1998, che prevede il limite di un tirocinante per enti con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato; non più di due tirocinanti contemporaneamente per enti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove; tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei dipendenti contemporaneamente per enti con più di venti dipendenti a tempo indeterminato;
- in caso di tirocini di formazione e orientamento non curricolari che si svolgono in ambito regionale toscano si fa riferimento all'art. 86 nonies delle Modifiche al Regolamento Regionale 47/R/2003 emanato dal DGR 220/2012 e successive modifiche o integrazioni. In particolare, per i soggetti privati che hanno fino a sei dipendenti a tempo indeterminato è consentito annualmente un tirocinante, tra i sette e i diciannove dipendenti a tempo indeterminato sono ammessi annualmente due tirocinanti; tra i venti dipendenti e oltre un massimo di tirocini annuali non superiore al dieci per cento del personale dipendente a tempo indeterminato. Ai fini del computo del numero dei tirocinanti i soci lavoratori di società cooperative sono considerati dipendenti a tempo indeterminato. Nel caso in cui il soggetto ospitante sia pubblico il numero dei tirocini attivabili annualmente non potrà essere superiore al dieci per cento del personale dipendente a tempo indeterminato. Per le aziende /enti senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l'attivazione di alcun tirocinio, salvo che per quelle artigiane di artigianato artistico e tradizionale, indicate nell'art. 8e nell'allegato A del regolamento 55/R 2009, attuativo della L.R. 53/2008, per le quali è consentito un tirocinante;
- in caso di attivazione di un tirocinio in ambito regionale diverso dalla Toscana, quanto sopra dovrà essere realizzato in maniera conforme alla normativa locale, se prevista. Le lettere e) ed f) non si applicano nei confronti dei soggetti svantaggiati di cui all'art. 4, c. 1 L. n. 381/91 e dei disabili di cui alla L. 68/1999, ai sensi dell'art. 17 quater c. 3, L.R. 32/2002 e successive modificazioni.

Art. 5 – Rimborso spese

1. Il Progetto Formativo dei tirocini di formazione e orientamento curricolari, a discrezione del soggetto ospitante, può prevedere un rimborso spese al tirocinante nelle forme e nei modi che il soggetto ospitante riterrà più idonee.
2. In caso di tirocinio di formazione e di orientamento non curricolare che si svolga nella Regione Toscana il Progetto Formativo dovrà prevedere un rimborso forfetario a favore del tirocinante da parte del soggetto ospitante per un importo non inferiore a quello previsto all'art. 86 quinquies del Regolamento attuativo della L.R. 3/2012 approvato con Delibera 220/2012 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai sensi dell'art. 17 sexies della L.R. 3/2012 di cui in premessa “la Regione può concedere contributi per la copertura totale o parziale dell'importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante...”.
4. Laddove il tirocinio curricolare e/o non curricolare si svolga in diverso ambito regionale il rimborso a favore del tirocinante, se previsto, dovrà essere conforme alla normativa regionale applicabile.

Art. 6 – Tutor

1. Il soggetto promotore nomina un tutor universitario, responsabile delle attività didattico organizzative, fra i soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, che è tenuto ad eseguire i compiti previsti dalla normativa nazionale, e che si preoccuperà di garantire l'inserimento del/dei tirocinante/i presso l'ente ospitante per tutto il periodo previsto nel Progetto Formativo e di orientamento.
2. Il soggetto ospitante nomina per ogni tirocinante un tutor aziendale, responsabile dell'inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto, fra i propri dipendenti a tempo indeterminato dotati di esperienza e capacità coerenti con l'attività del tirocinio prevista nel progetto formativo e il cui nominativo è indicato nello stesso Progetto Formativo. Il tutor aziendale è tenuto a svolgere i compiti previsti dalla normativa nazionale. In caso di assenza prolungata del tutor

aziendale, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito.

Art. 7 – Obblighi e diritti del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il tirocinante gode parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.
3. Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.
4. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutor aziendale e al tutor universitario.

Art. 8 - Relazione finale e libretto formativo per tirocini non curricolari

1. Al termine del tirocinio non curricolare il soggetto ospitante redige la relazione finale sull'attività svolta dal tirocinante. La relazione deve essere controfirmata dal soggetto promotore per dare atto della corrispondenza tra il Progetto Formativo e quanto emerso dai colloqui in merito all'andamento del tirocinio e alla conclusione dello stesso.
2. Al termine del tirocinio non curricolare svolto in ambito regionale toscano, il soggetto ospitante trasmette la relazione finale sull'attività svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante ai servizi per l'impiego per la registrazione nel libretto formativo del cittadino.
3. Ai fini della registrazione delle competenze acquisite sul libretto formativo il tirocinante deve aver svolto almeno il 70% delle presenze previste per le attività di tirocinio.
4. Una copia della relazione finale deve essere consegnata al tirocinante e al soggetto promotore dal soggetto ospitante.

Art. 9 – Trattamento dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentono che i dati personali concernenti le stesse comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.
2. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Regolamento (UE) 2016/679 (cd. "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati").

Art. 10 – Imposta di bollo

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo (D.P.R. 26.10.1972 n. 642) con oneri a carico del soggetto ospitante.

Art. 11 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Luogo e data

Azienda ospitante

Università per Stranieri di Siena, Il Rettore